



Unione Europea



REGIONE
ABRUZZO



PROGRAMMA
OPERATIVO
FESR 2007-2013

Competitività
Regionale e
Occupazione

POR FESR ABRUZZO 2007-2013

ATTIVITA' I.2.2.

AVVISO PUBBLICO

START-UP, START – HOPE

SOSTEGNO ALLE PICCOLE

NUOVE IMPRESE INNOVATIVE

(Art. 22 Reg. UE n. 651/2014)



Indice

Art.1	Riferimenti normativi e programmatici.....	2
Art.2	Definizioni	5
Art.3	Finalità dell'Avviso e Fondo di Rotazione	8
Art.4	Regime d'aiuto – Disposizioni sul rispetto della condizionalità ex ante aiuti di Stato	8
Art.5	Soggetto Gestore e gestione delle partecipazioni	9
Art.6	Soggetti Beneficiari e requisiti	10
Art.7	Iniziativa finanziabili	11
Art.8	Presentazione della domanda e documentazione	12
Art.9	Costi ammissibili	14
Art.10	Cumulabilità degli aiuti	14
Art.11	Criteri ai fini dell'ammissione all'aiuto	14
Art.12	Importo dell'aiuto	16
Art.13	Modalità di concessione dell'aiuto	16
Art.14	Modalità di liquidazione, erogazione dell'aiuto e disinvestimento	19
Art.15	Obblighi del beneficiario	19
Art.16	Revoca del provvedimento di concessione, esclusioni e decadenze.....	20
Art.17	Controllo e monitoraggio	21
Art.18	Informazione e Pubblicità	22
Art.19	Tutela della privacy	22
Art.20	Norme transitorie e finali	24
Art.21	Foro competente	24



Art.1 Riferimenti normativi e programmatici

1.1 Le operazioni finanziate in relazione al presente Avviso devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alle norme sugli appalti pubblici, alla tutela dell'ambiente e delle pari opportunità.

Si richiamano di seguito le principali norme europee e nazionali di riferimento:

- Articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione Europea con decisione del 16 settembre 2014;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (GUUE C 198 del 27.06.2014)
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) n. 4390 del 27 giugno 2008 – Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e di altri soggetti diversi dal MISE dell'Art. 9 del decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n. 155);
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) come integrato con l' Allegato I al Reg. n. 651/2014;
- Art. 5, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- Legge n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici;
- Legge Regione Abruzzo n. 40 dell'8 agosto 2012 pubblicata sul BURA in data 17 agosto 2012 e s.m.i.;
- D.P.C.M. del 16 aprile 2009, n. 3 – Area del "Cratere"
- D.P.C.M. del 17 luglio 2009, n. 11 - Area del "Cratere"
- *Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (approvato dal CIPE con delibera del 22.12.2006, 174 e dalla CE con decisione del 13.07.2007);*
- D.L. n. 112 del 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- D.L. n. 78 del 31.05.2010 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria competitività economica – convertita con Legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (pubblicato nel Supplemento ordinario della G.U. n. 156 del 6 luglio 2012), convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012 recante "Disposizione urgente per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012.



- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
- Regolamento (CE) n. 1080/2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (d'ora in avanti: FESR).
- Regolamento (CE) n. 1828/2006, che definisce le modalità attuative dei Fondi e relative rettifiche.
- Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate.
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria.
- Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Reg. (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
- Regolamento (CE) n. 846/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006.
- Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria.
- Regolamento (UE) n. 1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alle dichiarazioni di spesa.
- Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), COM (2005) 141 del 12 aprile 2005.
- Orientamenti Strategici Comunitari in materia di coesione, decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 (2006/702/CE).
- Quadro Strategico Nazionale decisione CCI 2007 IT 16 1 UNS 001 del 13/07/2007.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 7 maggio 2007 che ha approvato la proposta di Programma Operativo 2007/2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 3980 del 17 agosto 2007 che ha adottato il Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007/2013;
- Decisione della Commissione Europea n. C (2009) 8988 del 12 novembre 2009 recante modifica della Decisione C (2007) 3980 che adotta il Programma Operativo Regionale;
- Decisione della Commissione Europea n. C (2013) 69 del 18.1.2013 recante modifica della Decisione C (2007) 3980 che adotta il Programma operativo;
- Decisione della Commissione Europea n. C (2013) 8361 del 26.11.2013 recante modifica della Decisione C (2007) 3980 che adotta il Programma operativo;



- Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 20 gennaio 2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione C (2013) 8361 del 26/11/2013 con cui la Commissione ha approvato la proposta di modifica del POR FESR Abruzzo 2007/13 nonché aggiornato l'organigramma degli UCO;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 29 novembre 2007 "Politica comunitaria di Coesione, Obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione": Approvazione proposta di S.A.R. del POR FESR Abruzzo 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione Europea n. CCI2007IT162PO001 del 17 agosto 2007";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 15 ottobre 2008 "Politica comunitaria di Coesione, Obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione" - POR FESR Abruzzo 2007/2013: individuazione dei Responsabili delle Unità Competenti per le Operazioni e modifiche allo Strumento di Attuazione Regionale (S.A.R.)";
- Decreto ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".
- Decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità finanziaria e Determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010.
- Capitolato speciale di appalto per la selezione di un soggetto al quale affidare in concessione la costituzione e la gestione di un Fondo di Rotazione, ivi compresa l'attività di cassa, per aiuti alle piccole nuove imprese innovative e per facilitare la fusione e/o aggregazione di Consorzi Fidi.
- Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 in tema di sviluppo delle Startup e s.m e i.



Art. 2 – Definizioni

2.1. Ferme restando le definizioni contenute nel Regolamento (UE) 651/2014, ai fini del presente Avviso si riportano le definizioni maggiormente significative:

2.1.1. Definizioni con fonte Regolamento (UE) 651/2014:

1. «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
2. «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
3. «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'*allegato I della direttiva 2013/34/UE* e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'*allegato II della direttiva 2013/34/UE*;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni : 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; (art. 2 paragrafo 1 p.to 18 del Reg. (UE) 651/2014)
4. «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di

- acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
5. «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 6. «zone assistite»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014 - 31.12.2020, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;
 7. «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
 8. «classificazione delle imprese in piccola, media o grande»: si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.
 9. «impresa innovativa»: un'impresa
 - a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno (per il presente avviso il Soggetto gestore), che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o
 - b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.
 10. «uscita»: la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita a un altro intermediario finanziario o a un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);
 11. «dotazione finanziaria»: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura per il finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;
 12. «investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti;
 13. «investitore privato indipendente»: investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i «business angels» e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa;
 14. «persona fisica»: ai fini degli articoli 21 e 23, qualsiasi persona diversa da un'entità giuridica che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
 15. «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;
 16. «prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;
 17. «PMI non quotata»: una PMI non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le piattaforme alternative di negoziazione;
 18. «investimento ulteriore (di follow-on)»: investimento supplementare per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;
 19. «capitale di sostituzione»: l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;



20. «tipi di imprese»:
- 20.1 «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del punto 20.2 oppure come impresa collegata ai sensi del punto 20.3
- 20.2 «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del punto 20.3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del punto 20.3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del punto 20.3 con l'impresa in questione:
- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.
- 20.3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al punto 20.2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al punto 20.2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
- Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.
- 20.4. Salvo nei casi contemplati al punto 20.2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

2.1.2 Definizioni desunte da altre fonti:

- 21 «Due Diligence»: processo di selezione delle opportunità di investimento eseguita direttamente dal Soggetto Gestore ovvero per il tramite di professionisti specializzati,



utilizzando informazioni e dati reperiti anche presso fonti esterne rispetto all'impresa richiedente. In funzione della tipologia di investimento, della complessità del business e dell'organizzazione dell'impresa richiedente, la Due Diligence potrà essere completa ovvero focalizzata solo su alcune tematiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere esaminati gli aspetti:

- di mercato (market due diligence, MDD);
- economico – finanziari (financial due diligence, FDD);
- legali (legal due diligence, LDD);
- fiscali (tax due diligence, TDD).

Art. 3 – Finalità dell'Avviso e Fondo di Rotazione

- 3.1. Nel quadro delle strategie di intervento volte a favorire, attraverso la partecipazione al capitale di rischio, le piccole nuove imprese innovative, operanti nel territorio della Regione Abruzzo nei settori ad alta tecnologia, il presente Avviso per l'Attività I.2.2 "Aiuti alle piccole nuove imprese innovative" (di seguito definito come "Sostegno alle piccole nuove imprese innovative") è finalizzato a favorire investimenti aziendali volti alla ricerca applicata, allo sviluppo precompetitivo e allo start-up di attività e processi innovativi, con particolare riguardo a quelli energetico-ambientali e di efficienza energetica.
- 3.2. Il presente avviso vuole favorire anche quanto disposto dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e s.m.i. in tema di sviluppo delle Startup. In particolare sarà attribuita una premialità a progetti di sviluppo tecnologico come volano per la crescita dell'occupazione (in particolare di quella giovanile), diffusione di una cultura dell'imprenditorialità e del rischio, nonché di supporto nel processo di interazione tra istruzione, istituzioni ed aziende.
- 3.3. L'avviso viene finanziato attraverso il Fondo di Rotazione appositamente costituito con le risorse provenienti dal POR FESR Abruzzo 2007-2013 attività I.2.2 dedicato agli investimenti nel capitale di rischio delle piccole nuove imprese innovative.
- 3.4. La dotazione finanziaria prevista per il presente Avviso è pari a 4.000.000,00 di euro. Tale dotazione potrà essere incrementata della Regione Abruzzo con le eventuali economie del POR-FESR.
- 3.5. Il Soggetto Gestore, all'esaurimento delle risorse del fondo, potrà procedere a valutare ulteriori progetti presentati in modo da garantire l'assorbimento di eventuali economie o successive assegnazioni.
- 3.6. Una volta che il Fondo sarà ricostituito a seguito del disinvestimento delle partecipazioni societarie accordate, dovrà essere riutilizzato per le stesse finalità per le quali è stato costituito.

Art. 4 Regime d'aiuto – Disposizioni sul rispetto della condizionalità ex ante aiuti di Stato

- 4.1. Le procedure per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente Avviso assicurano il rispetto delle condizioni generali di cui ai Capi I e II del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché il rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 3 "Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti" articolo 22, del medesimo Regolamento UE.
- 4.2. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Avviso sono inferiori alle macro soglie di esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014.



- 4.3. I finanziamenti previsti dal presente Avviso Pubblico non comportano aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, né subordinano la concessione dei finanziamenti all'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
- 4.4. I finanziamenti previsti dal presente Avviso Pubblico non riguardano i settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 come specificati dall'articolo 1.
- 4.5. I finanziamenti previsti dal presente Avviso Pubblico escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali disposti a favore di imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno a meno che l'impresa destinataria dell'ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.
- 4.6. I finanziamenti previsti dal presente Avviso Pubblico escludono l'ammissibilità delle "imprese in difficoltà" come definite dal punto 18) paragrafo 1, dell'articolo 2, del Reg. (UE) n. 651/2014.
- 4.7. I finanziamenti previsti dal presente Avviso Pubblico non contengono esclusioni e disposizioni tali da comportare le violazioni indicate dal paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.
- 4.8. I finanziamenti previsti dal presente Avviso Pubblico, assicurano il rispetto delle soglie di notifica previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 651/2014 ed in particolare, del paragrafo 1, lett.h):-
- 4.9. I finanziamenti previsti dal presente Avviso Pubblico assicurano il rispetto della "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) n. 651/2014, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione".
- 4.10. I finanziamenti previsti dal presente Avviso Pubblico presentano l'Effetto incentivazione di cui all'articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014 in quanto sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'art.22.
- 4.11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente Avviso Pubblico, ai fini del calcolo delle intensità degli aiuti concedibili e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti a ciascuna tipologia d'aiuto, gli importi utilizzati nei provvedimenti di concessione e di liquidazione degli aiuti sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile.

Art. 5 Soggetto gestore e gestione delle partecipazioni

5.1 La Regione Abruzzo, con Determinazione del Servizio Appalti Pubblici e Contratti n. DD4/70 del 12/07/2011, ha aggiudicato al RTI FIRA S.p.A. – Finanziaria Regionale Abruzzese (mandataria) e Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, Cassa di Risparmio della Provincia di L'Aquila S.p.A., Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo e Cassa di Risparmio della Provincia di Pescara S.p.A. (congiuntamente le mandanti) - il servizio di costituzione e gestione di un Fondo di Rotazione, ivi compresa l'attività di cassa, per gli aiuti alle piccole nuove imprese innovative abruzzesi.

Il suddetto RTI ha individuato – con Atto Costitutivo e Regolamento Interno - la FI.R.A. spa (mandataria) quale soggetto che attuerà le fasi di gestione e che nel prosieguo sarà definito "Soggetto Gestore" ed, a oggi è così costituito:

- FI.R.A. Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A. in qualità di mandataria;
- Banca Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.; 6BPER (ex Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. atto di fusione del 27/05/2013 iscritto al registro delle Imprese di Modena) Banca Caripe S.p.A.; Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A:

BPER (ex Carispaq – Cassa di Risparmio della Provincia di L'Aquila S.p.A. atto di fusione del 27/05/2013 iscritto al registro delle Imprese di Modena) in qualità di mandanti.

5.2. Il Soggetto Gestore dovrà deliberare le partecipazioni entro il 20/12/2015 salvo eventuali proroghe stabilite dall'Amministrazione Regionale.

Art. 6 Soggetti Beneficiari e requisiti

6.1 Sono ammesse a presentare domanda per la partecipazione al presente Avviso le piccole imprese innovative come meglio definite nell'art 2:

- **costituite** nella forma giuridica di società di capitali, non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese, che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione, ovvero
- **costituende** nella forma giuridica di società di capitali. In tal caso le stesse dovranno presentare, congiuntamente alla domanda di partecipazione, l'impegno alla costituzione non oltre il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di investimento.

6.2 Le imprese proponenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non ricadere nelle categorie di aiuti esclusi dal Reg. (UE) 651/2014;
- operare solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
- operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18.09.2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";
- rientrare nei parametri di cui al capo 1 del Reg. UE n.651/2014;
- avere unità operativa sul territorio regionale al momento della erogazione della sovvenzione (art.1 comma 5 lettera a Reg. UE 651/2014).

Inoltre, se impresa costituita:

- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà" secondo la definizione di cui al punto 18 Paragrafo 1 dell'art.2 del Reg. UE n.651/2014.

I proponenti, inoltre, si dovranno trovare, ai sensi della normativa vigente, e conseguentemente dichiarare:

- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- che nei confronti degli amministratori della Società muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

- che nei confronti degli amministratori della Società muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
- che la Società non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che nei confronti della Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- che la Società, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
- che nei confronti degli amministratori della Società muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici.

Art. 7 Iniziative finanziabili

- 7.1 Il Sostegno del Fondo è volto a promuovere la nascita e le prime fasi dello sviluppo di piccole e nuove imprese innovative localizzate nella Regione Abruzzo che apportino un'innovazione volta all'individuazione di un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo, in settori sia innovativi che tradizionali.
- 7.2 Il Fondo, attraverso il presente Avviso, investe in progetti di specializzazione produttiva e/o di erogazione di servizio finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese. I progetti devono essere funzionali all'innovazione sia di prodotto/servizio sia di processo e favorire ricadute positive sull'occupazione delle imprese in termini di posti di lavoro durevoli e di qualità, anche nella considerazione del disagio legato ai fenomeni di uscita temporanea dal mondo del lavoro e disoccupazione.
- 7.3 A titolo esemplificativo gli interventi di partecipazione al capitale di rischio dovranno essere strumentali rispetto alle seguenti finalità:
- *Innovazione di prodotto o di servizi*: applicato nell'ambito dei prodotti o servizi ad alta conoscenza;
 - *Innovazione del processo*: applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software);
 - *Innovazione organizzativa*: applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa;
 - *Sviluppo sperimentale*: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, altre attività destinate alla definizione concettuale, alla

pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;

- *Trasferimento tecnologico*: trasferimento delle innovazioni tecnologiche tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo, al fine di favorire la diffusione e la circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze;
- *Ricerca industriale*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti, la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

7.4 Gli interventi ammessi, tecnicamente, sono classificati come:

- *Seed capital*: investimento in capitale di rischio concesso prima della fase di start-up per studiare valutare e sviluppare un progetto iniziale;
- *Start-up capital*: investimento in capitale di rischio concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione;
- *Expansion capital* : investimento in capitale di rischio concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;
- *Follow-on*: investimento supplementare per finanziare il rischio di una società , in seguito a precedente investimento da parte del fondo stesso.

Art. 8 Presentazione della domanda e documentazione

- 8.1 La domanda (Application form) può essere presentata a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R.A. dell'Avviso e fino al **31/10/2015** salvo eventuali proroghe stabilite dall'Amministrazione Regionale.
- 8.2 La stessa dovrà essere presentata utilizzando la procedura on line disponibile sul sito www.starthope.it. L'applicativo web guiderà il proponente nella immissione dei propri dati e nella compilazione degli Allegati previsti dall'Avviso.
- 8.3 L'Application form, unitamente agli allegati, deve essere stampato (la stampa riporterà il protocollo telematico attribuito), sottoscritto ed inviato entro 5 giorni successivi alla data di presentazione on line, tramite raccomandata postale, posta celere o corriere espresso con i relativi avvisi di ricevimento, al seguente indirizzo:
- "Soggetto Gestore del Fondo di Rotazione POR FESR Abruzzo (2007/2013) – RTI F.I.R.A. SPA – Finanziaria Regionale Abruzzese"*
Via Enzo Ferrari, 155
65124 – Pescara.
- 8.4 Sull'Application form deve essere apposta ed annullata una marca da bollo amministrativa di importo stabilito dalla vigente legislazione.
- 8.5 Se il quinto giorno coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Per il rispetto del sopraindicato termine farà fede il timbro postale di spedizione.



- 8.6 Le domande e la relativa documentazione non inoltrate secondo le modalità ed i tempi sopra indicati saranno ritenute non ricevibili con decadenza dal processo valutativo.
- 8.7 Sulla busta contenente la domanda deve essere apposta la dicitura “POR FESR Abruzzo 2007 - 2013 Attività I.2.2.: Avviso pubblico StartUp, StartHope - Sostegno alle piccole nuove imprese innovative”.
- 8.8 Il Soggetto Gestore non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 8.9 All' Application Form dovrà essere allegato:
- Allegato 2 - “Formulario” riportante il *business plan*, redatto secondo lo schema, la forma e i contenuti previsti ivi inclusi i CV in formato europeo di ciascuno dei soci, ovvero di ciascuno dei proponenti componenti il team imprenditoriale con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46,47,48, e 76 del D.P.R. n.445/2000;
 - Allegato 3 - “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445”, sottoscritta dal legale rappresentante delle Società già costituite, o, nel caso di Società costituende, da tutti i soggetti promotori, con allegato il relativo documento di identità in corso di validità.
 - Allegato 5 - “Scheda sintetica di presentazione del progetto”.

Inoltre:

- Se impresa esistente:
 - i. copia degli ultimi 2 bilanci approvati depositati al Registro delle Imprese e situazione economico – patrimoniale aggiornata. Nel caso di imprese costituite in epoca successiva per la presentazione dei due bilanci occorrerà presentare l'ultimo bilancio approvato e/o situazione economico – patrimoniale aggiornata;
 - ii. Certificato CCIAA rilasciato dal competente Registro delle Imprese, in data non anteriore a tre mesi dall'esibizione, attestante la vigenza, i rappresentanti legali e i relativi poteri con autocertificazione comunicazione antimafia ai sensi dell'art 89 D.Lgs 159/2011.
 - iii. copia dell'atto costitutivo e statuto;
 - iv. indicazione delle coordinate bancarie del conto dedicato, nel rispetto dei principi della tracciabilità della spesa ai sensi della Legge 136/2006, sul quale versare la nuova finanza;
 - v. Allegato 6 - Dichiarazione per classificazione PMI;
- Se impresa costituenda:
 - i. Allegato 4 - “Dichiarazione di impegno a costituire la società” sottoscritta da tutti i soggetti promotori dell'iniziativa con la quale si impegnano a completare la costituzione ed a presentare la documentazione di cui ai punti ii),iii), iv), v) entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di investimento.



Art. 9 Costi ammissibili

- 9.1. I finanziamenti di cui al presente Avviso appartengono alla categoria di aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili. Ai fini della valutazione, nell'esame del *business plan*, si analizzano i costi di esercizio e i costi per investimenti funzionali alla proposta progettuale presentata. L'innovatività dei progetti si riferisce allo sviluppo di prodotti, di servizi o di processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il Soggetto Gestore analizza le proposte progettuali nella prospettiva del sistema aziendale nel suo complesso ricorrendo alla valutazione del relativo capitale economico.
- 9.2. La valutazione del capitale economico, ovvero del valore attribuito all'intero patrimonio netto della Società, viene effettuata utilizzando i metodi di valutazione più diffusi nella prassi di mercato, ossia il discounted cash flow method e il venture capital method, con l'obiettivo di restituire una stima attendibile del valore attuale della somma dei flussi di cassa che la società potrebbe produrre in futuro.
- 9.3. Il capitale economico rappresenta la cosiddetta pre-money valuation, ossia, dal punto di vista delle fonti di finanziamento, la valutazione attribuita al patrimonio netto della Società, ovvero pure, dal punto di vista del capitale investito, la valorizzazione degli asset fisici e/o intangibili conferiti dai proponenti, al netto di eventuali debiti, come di seguito sinteticamente indicato:

Capitale investito netto	Asset fisici (impianti, fabbricati, magazzino)
	Asset intangibili (brevetti, marchi tecnologia, software, idea di business, track record del team)

Art. 10 Cumulabilità degli aiuti

- 10.1 I finanziamenti di cui al presente Avviso appartengono alla categoria di aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili pertanto, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 651 /2014:
- sono sempre cumulabili con qualsiasi aiuto con costi ammissibili individuabili;
 - sono sempre cumulabili con altri aiuti parimenti con costi ammissibili non individuabili, nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento
- 10.2 L'impresa richiedente dovrà dichiarare di avere/non avere ricevuto altri aiuti al fine della verifica che il cumulo non porta al superamento dell'intensità massima di aiuto.

Art. 11 Criteri ai fini dell'ammissione all'aiuto

- 11.1 L'ammissione all'aiuto dei progetti avverrà attraverso l'esame del *business plan*, la verifica dei requisiti di conformità formale nonché di quelli per la valutazione di merito come di seguito indicato.



11.2 Requisiti di conformità formale

11.2.1 Conformità della documentazione presentata e rispetto della tempistica

- Completezza della documentazione richiesta comprensiva delle dichiarazioni previste negli appositi allegati e dei dati necessari per la successiva valutazione del possesso delle caratteristiche di cui all'art.2, punto 80 del Reg. UE 651/2014 (impresa innovativa);
- Rispetto delle modalità di presentazione del progetto;
- Rispetto dei termini temporali imposti per la presentazione della documentazione.

11.2.2 Requisiti soggettivi dell'impresa proponente

- Conformità tra il settore produttivo in cui opera il soggetto proponente e quello previsto dal Reg.(UE) n. 651/2014;
- Ragione sociale e/o forma associativa richiesta, dimensioni, volume di fatturato e data di costituzione dell'impresa.

11.2.3 Requisiti oggettivi del progetto/proposta

- Rispondenza dell'operazione/progetto alle tipologie di intervento previste (Seed Capital, Start-up Capital, Expansion Capital, Follow-on);
- Localizzazione dell'intervento in area ammissibile ai benefici.

11.3 Requisiti per la valutazione di merito

11.3.1 Qualità del progetto in termini di innovatività dell'impresa, della proposta e del mercato di riferimento

11.3.2 Innovatività dell'impresa e della proposta

- Possesso delle caratteristiche di cui all'art.2, punto 80 del Reg. UE 651/2014;
- Rilevanza scientifica e/o tecnica, grado di innovatività e originalità della business idea (punti di forza e di debolezza), sviluppi previsti;
- Capacità di generare nuova conoscenza o di applicare conoscenze esistenti in modo innovativo;
- Ricaduta sul sistema produttivo locale e sul livello occupazionale in termini di diffusione e di sfruttamento dei risultati.

11.3.3 Mercato di riferimento

- Chiara individuazione del prodotti/servizi e del mercato di riferimento;
- Analisi del mercato di riferimento in termini di dimensione della domanda (storica e prospettica), localizzazione e target, quota di mercato della società e della sua difendibilità, competitors della società;
- Vantaggi competitivi e difendibilità del business;
- Scalabilità del progetto.

11.3.4 Sostenibilità economico - finanziaria del progetto

- Presentazione del piano dell'investimento richiesto.
- Sostenibilità economica della proposta progettuale in termini di fatturato, margini reddituali EBIT EBITDA.
- Sostenibilità finanziaria della proposta progettuale in termini di capacità di generare cash flow e di individuare il livello di indebitamento adeguato allo stesso.
- Analisi economico-finanziaria prospettica che contempli l'ipotesi di più scenari alternativi. L'analisi dovrà prevedere la determinazione del Valore Attuale Netto (VAN) dell'investimento e il calcolo degli indici finanziari principali (Tasso Interno di Rendimento, Tempo di recupero). Fondamentale sarà la presenza degli assunti principali e delle ipotesi relative alle stime delle grandezze economiche e finanziarie utilizzate.
- Formulazione delle ipotesi di uscita dall'investimento.



11.3.5 Qualità del capitale umano

- Qualificazione degli imprenditori e del management team anche in termini di motivazione, esperienze di successo, competenze, conoscenze e specializzazioni del settore.
- Adeguatezza dell'organizzazione aziendale e della qualificazione del personale rispetto agli obiettivi dell'investimento.

11.3.6 Criteri di premialità

- Iscrizione all'albo speciale delle Startup innovative presso le CCIAA, ai sensi della L.221/2012 e s.m.i.;
- Investimenti in favore della "Green Economy" e capacità di innovare le specificità locali;
- Appartenenza ai Poli di Innovazione o impegno a farne parte;
- Riassorbimento di lavoratori temporaneamente usciti dal mondo del lavoro.

Art. 12 Importo dell'aiuto

12.1 La sovvenzione consiste nella partecipazione del Soggetto Gestore al capitale sociale delle piccole imprese, costituite/costituende e quindi in investimenti in equity (art. 22 Reg. (UE) n. 651/2014).

12.2 Tale partecipazione potrà avvenire esclusivamente attraverso la sottoscrizione di quote di nuova emissione susseguente ad un aumento di capitale per le società già costituite, ovvero, attraverso la sottoscrizione di quote per società costituende, mediante versamento di denaro liquido, anche comprendente un eventuale sovrapprezzo eccedente il valore nominale delle partecipazioni ed avrà le seguenti caratteristiche:

- sarà minoritaria (non inferiore al 15% e non superiore al 45%) e avrà una durata massima di 5 anni *più due anni di proroga per agevolare le operazioni di disinvestimento, concedibili dal Soggetto Gestore e previa sottoscrizione di un nuovo patto parasociale;*
- avrà importo fino a un massimo di EUR 800.000 o di EUR 1.200.000 per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato elencate nell'allegato B). (*Cfr. articolo 22, paragrafo 3 lett.c) e paragrafo 5 del Reg. UE 651/2014*).

Art. 13 Modalità di concessione dell'aiuto

13.1. Al fine della concessione dell'aiuto l'istruttoria e la valutazione delle domande avviene attraverso le seguenti Fasi:

- Fase 1: Pre-Screening formale (a cura del team del soggetto gestore);
- Fase 2: Pre-Screening di merito (a cura del team del soggetto gestore);
- Fase 3: Screening (a cura della Commissione di Valutazione);
- Fase 4: Negoziale e closing (a cura del soggetto gestore).

13.2. Tutoraggio e Commissione di valutazione.

13.2.1. E' facoltà del soggetto Gestore prevedere un'attività di tutoraggio volta a supportare le società finanziate nella determinazione delle metodologie di gestione al fine di attuare strategie coerenti con gli obiettivi programmati nel *business plan* presentato. Il ruolo del Tutor nella fase di avvio del progetto è di mero supporto metodologico mentre resta di piena responsabilità della società l'elaborazione complessiva della *Business Idea*.

- 13.2.2. Il Soggetto Gestore, come da contratto con la Regione Abruzzo, nomina la Commissione di Valutazione preposta all'esame ed alla valutazione delle domande presentate composta da esperti in materia aziendale e/o finanziaria e/o amministrativa e/o legale e/o industriale/ingegneristica.
- 13.2.3. Ai lavori della Commissione può partecipare un rappresentante della Regione in qualità di osservatore.
- 13.2.4. La Commissione organizza ed effettua i propri lavori per determinare i progetti aventi i requisiti di idoneità e le caratteristiche di merito, coerenti con le finalità del presente Avviso e la miglior probabilità di successo imprenditoriale.

13.3. Fase 1: Pre-Screening formale

- 13.3.1 Il Soggetto Gestore, al momento della ricezione delle istanze procederà alla verifica formale della documentazione presentata volta ad accertare la sussistenza dei requisiti oggettivi la cui assenza o non conformità pregiudica la possibilità di accedere ai benefici. In tale Fase, il Soggetto Gestore potrà richiedere integrazione documentale che dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
- 13.3.2 La conclusione della Fase 1, a cura dell' Ufficio preposto dal Soggetto Gestore, potrà avere i seguenti 3 esiti:
- verifica con esito positivo ed avvio diretto alle fasi successive;
 - verifica con esito sospeso per richiesta integrazioni al proponente;
 - verifica con esito negativo e conseguente comunicazione al proponente.

13.4. Fase 2: Pre-screening di merito

- 13.4.1. Il team del soggetto gestore preposto alla valutazione formale dei progetti, effettua un approfondimento di merito delle istanze, propedeutico alla fase di valutazione da parte della Commissione. L'approfondimento è finalizzato a chiarire alcuni aspetti del business plan presentato ed evidenziare i punti di forza e di debolezza del progetto. Durante questa fase si svolge un primo colloquio con i proponenti per comprendere al meglio tutti gli aspetti del business e, se necessaria, viene richiesta documentazione aggiuntiva. Al termine di tale approfondimento viene redatta una scheda sintetica del progetto con l'evidenza di eventuali criticità e dei punti di forza. Tale scheda viene trasmessa ai componenti della Commissione preposta che sulla base della stessa approfondisce la "business idea"

13.5. Fase 3: Screening - valutazione di merito sui criteri fissati nel presente avviso

- 13.5.1. In questa Fase la Commissione di Valutazione, preso atto della scheda sintetica predisposta nella fase di pre-screening di merito, analizza la documentazione presentata, con particolare riferimento al *business plan*, verificando che siano presenti i requisiti previsti dal presente Avviso, nell'ottica della individuazione dei migliori progetti in riferimento al grado di innovatività, al vantaggio competitivo, al team proponente e, specificamente, ai criteri successivamente elencati. Formeranno, altresì, oggetto di valutazione il capitale intellettuale di cui l'impresa dispone, le risorse umane, la presenza di brevetti e il know how nonché la rilevanza data alla R&S.
- 13.5.2. Parte integrante e determinante della Fase di Screening è un colloquio con il Soggetto proponente ed il relativo management, nel corso del quale avviene la presentazione del progetto (*pitch*).
- 13.5.3. Nel caso lo ritenga necessario, la Commissione di Valutazione potrà richiedere integrazioni documentali e chiarimenti a corredo dell'istanza, che dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
- 13.5.4. La Commissione di valutazione, per ogni progetto esaminato, esprime un parere motivato e non vincolante in riferimento ad ognuno dei paragrafi precedenti e conclude la propria valutazione con l'individuazione delle istanze ritenute idonee/ non idonee. Gli esiti di tale



valutazione vengono trasmessi al CDA del Soggetto Gestore senza che ciò costituisca obbligo di investimento da parte dello stesso.

13.5.5. La conclusione con esito negativo della fase di screening sarà oggetto di idonea comunicazione indirizzata all'impresa richiedente l'intervento partecipativo.

13.5.6. Il CDA del Soggetto Gestore, all'esito della fase di screening, nell'ambito delle proprie scelte strategiche e delle finalità del presente Avviso, potrà:

- dichiarare conclusa con esito negativo la Fase 3, ovvero;
- dichiarare non ancora conclusa la Fase 3, disponendo di dar corso alla Due Diligence, al termine della quale si perverrà ad un esito positivo/negativo, ovvero;
- dichiarare conclusa con esito positivo la Fase 3, disponendo di procedere direttamente alla Fase 4 (negoziale).

13.6. Fase 4: Negoziale e closing

13.6.1 La conclusione con esito positivo della Fase 3 di Screening darà avvio alla fase negoziale ossia una trattativa privata tra il Soggetto Gestore e l'impresa proponente finalizzata a definire in dettaglio gli aspetti caratteristici dell'operazione.

13.6.2 In tale fase viene altresì effettuata l'*analisi delle modalità di disinvestimento* che definiscono le regole di maturazione del diritto di cessione delle quote appartenenti al Fondo, nelle diverse forme di disinvestimento previste. Fermo l'obbligo per i soci di riacquistare le quote sottoscritte dal Fondo, le modalità di disinvestimento potranno includere:

- acquisto della quota posseduta dal Fondo da parte dell'impresa beneficiaria, dei suoi soci e/o di soggetti collegati alla stessa, anche sulla base di un buyback agreement;
- acquisto della quota posseduta dal Fondo da parte dei suoi soci;
- vendita della quota a terzi o, eventualmente, cessione dell'intero capitale a terzi.

13.6.3 Il positivo esito della trattativa consiste nella definizione del "*term sheet*" ossia i contenuti dello schema di set contrattuale composto da:

- Accordo di investimento, con uscita, a scelta del beneficiario, in equity o "prezzo definito" con indicazione del valore attribuito alle quote acquisite in termini di valore nominale ed eventuale sovrapprezzo riconosciuto;
- Patto Parasociale finalizzato a disciplinare nel dettaglio i termini dell'accordo tra i soci dell'impresa richiedente ed il Soggetto Gestore, le regole per la nomina ed il funzionamento degli organi sociali, il funzionamento della reportistica di monitoraggio e le maggioranze richieste per atti particolari;
- Nuovo statuto della società;
- Lettere d'incarico comprensive del patto di stabilità e non concorrenza dei fondatori;
- Dichiarazioni e garanzie dei fondatori;
- Documento esplicativo delle Milestone;
- *Business plan*.

13.6.4 Il CdA del Soggetto Gestore valuta gli esiti della trattativa riportati nel *term sheet* e decide di:

- dichiarare conclusa con esito negativo la Fase negoziale non confermando i termini dell'accordo e/o le relative modalità di svolgimento, ovvero;
- dichiarare non ancora conclusa la negoziazione, ritenendo di dover ridefinire alcuni aspetti prima di dar corso all'investimento, ovvero;
- dichiarare conclusa con esito positivo la Fase negoziale condividendo integralmente i termini dell'accordo e le relative modalità di svolgimento. Dare corso al *closing*



dell'operazione e deliberare l'assunzione della partecipazione specificando le modalità per la designazione dei propri rappresentanti in seno agli organi sociali della partecipata.

13.6.5 In tutti i casi il soggetto gestore provvederà a trasmettere idonea comunicazione all'impresa richiedente.

Art. 14 Modalità di liquidazione, erogazione dell'aiuto e disinvestimento

14.1. Il Soggetto Gestore prima di erogare l'aiuto verifica, sulla base della documentazione fornita dal beneficiario:

- che l'impresa non ha ricevuto un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile, con il mercato interno qualora non abbia provveduto a rimborsare l'importo oggetto della decisione di recupero, ovvero, che non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato (clausola Deggendorf) come da Allegato 7;
- che l'impresa abbia unità operativa sul territorio regionale (qualora non l'avesse all'atto della presentazione della domanda);
- la presentazione della documentazione di cui ai punti ii),iii), iv), v) dell'art.8.9 del presente Avviso;
- la compilazione e sottoscrizione del modello per l'adeguata verifica della clientela ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n° 231 del 21.11.2007 in tema di antiriciclaggio.

14.2. Successivamente il Soggetto Gestore provvede ai successivi adempimenti finalizzati al versamento delle quote di capitale sottoscritte sul conto corrente bancario indicato dal proponente e secondo le modalità concordate.

14.3. Al Soggetto Gestore è riservata la possibilità di versare la sovvenzione in una o più tranches, sino al massimo stabilito, e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel *business plan* (*milestone*).

14.4. La società partecipata dal Fondo si impegna alla non distribuzione degli utili/dividendi sino allo smobilizzo della partecipazione del Soggetto Gestore.

14.5. Al fine di massimizzare le opportunità di sviluppo delle imprese beneficiarie il Soggetto Gestore potrà attivare delle procedure di coinvolgimento della rete nazionale di investitori specializzati (Business Angel o altri), previa condivisione con il singolo soggetto beneficiario.

14.6. Sono di esclusiva competenza del Soggetto Gestore tutte le decisioni inerenti il disinvestimento delle partecipazioni societarie assunte con l'intervento del Fondo, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente Avviso e specificati negli accordi sottoscritti (patti parasociali) tra il Gestore e i Beneficiari in sede di acquisizione della partecipazione.

14.7. La cessione delle quote acquisite dovrà avvenire in ogni caso entro e non oltre 5 anni dalla data di acquisizione e comunque non oltre i due anni successivi, concedibili dal Soggetto Gestore e previa sottoscrizione di un nuovo patto parasociale, come proroga per compiere e/o perfezionare le operazioni di disinvestimento.

14.8. La modalità di uscita sono definite nei patti parasociali fermi gli obblighi stabiliti per l'impresa beneficiaria.

Art. 15 Obblighi del beneficiario

15.1. Sono a carico delle imprese beneficiarie le spese vive sostenute dal Soggetto Gestore per la procedura di valutazione dei progetti determinate forfettariamente dal Soggetto gestore nella misura del 5% (oltre IVA se dovuta) dell'investimento deliberato. Il suddetto importo verrà

compreso tra i costi indicati nel *business plan* e successivamente corrisposto con le modalità indicate nel contratto di investimento.

- 15.2. Riacquisto delle quote sottoscritte dal Fondo come descritto nei patti parasociali in tutte le ipotesi di disinvestimento di cui all'art. 13.6.
- 15.3. In conformità con quanto previsto dall'art. 90 del Reg. 1083/2006 e dell'art. 19 del Reg. 1828/2006, l'impresa beneficiaria dell'agevolazione conserva a disposizione della Regione Abruzzo, dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie i documenti relativi all'investimento (bilancio di esercizio, relazioni periodiche) per i tre anni successivi alla chiusura del POR FESR Abruzzo ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento medesimo ovvero fino al 31 dicembre 2018.
- 15.4. L'impresa beneficiaria, al fine dell'esecuzione delle azioni di controllo:
- è tenuta a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte del Soggetto Gestore prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento sino allo smobilizzo.
 - è soggetta agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria in materia di controllo finanziario, regolarità dell'operazione, e in particolare alle prescrizioni del Reg. 1828/2006 e s.m.i.

Art. 16 Revoca del provvedimento di concessione, esclusioni e decadenze

- 16.1. Il Soggetto Gestore procede a comunicare alle società proponenti la esclusione e la non ammissione alle fasi di idoneità stabilite qualora accerti la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
- domanda di partecipazione trasmessa oltre i termini stabiliti dal presente Avviso;
 - domanda di partecipazione trasmessa con modalità sostanziali diverse da quelle previste nel presente Avviso che determinano l'impossibilità di esaminare il progetto;
 - integrazioni richieste non pervenute o incomplete nei termini perentori indicati con formale comunicazione;
 - non conformità tra il settore produttivo in cui opera il soggetto proponente e quello previsto dal Reg. (UE) 651/2014;
 - Ragione sociale e/o forma associativa richiesta, dimensioni, volume di fatturato e data di costituzione dell'impresa non conformi a quanto richiesto dall'Avviso;
- 16.2. Il Soggetto Gestore procede a comunicare la sospensione del pagamento e la decadenza della concessione dell'aiuto in caso della mancata apertura di una unità operativa al momento della liquidazione della sovvenzione (*art.1 comma 5 lettera a Reg. UE 651/2014*);
- 16.3. Il Soggetto Gestore procede alla revoca degli investimenti in capitale di rischio nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
- trasferimento della sede operativa fuori del territorio regionale abruzzese;
 - mancata costituzione della società entro il limite massimo di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo d'investimento con il Soggetto Gestore (per le società costituenti);
 - qualora siano stati resi dati, notizie o dichiarazioni inesatte o non veritiere;
 - qualora a seguito dei controlli di cui all'art. 17 si evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente Avviso ovvero la violazione di specifiche norme, anche appartenenti all'ordinamento comunitario.



- qualora a seguito dei controlli di cui all'art. 17 si ravvisi che le attività non siano state realizzate in conformità con quanto previsto nel presente Avviso e nelle dichiarazioni rese nella domanda ammessa all'investimento o che i fondi derivanti dall'investimento vengono utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi;
 - qualora non siano rispettati i requisiti di ammissione previsti dall'avviso.
- 16.4. Nei casi di revoca sopra descritti, il Soggetto Gestore procederà al recesso e consequenziale disinvestimento anticipato rispetto al termine originariamente pattuito, nei modi e nelle forme stabilite nei patti parasociali stipulati e secondo le norme del codice civile in sede di acquisizione della partecipazione.

Art. 17 Controllo e monitoraggio

- 17.1 Sarà effettuata un'adeguata attività di controllo e monitoraggio, sull'attuazione del progetto coinvestito e sull'impresa, al fine di assicurare una tempestiva individuazione dei problemi o delle opportunità di crescita, così da poter individuare e dar corso alle azioni ritenute più adeguate in un'ottica di valorizzazione dell'investimento effettuato.
- 17.2 Il Soggetto Gestore svolgerà attività di controllo sulle società partecipate sia analizzando i dati di bilancio in occasione di periodiche verifiche infra annuali, sia partecipando, per il tramite dei propri rappresentanti, alle riunioni dei Consigli di Amministrazione, alle adunanze assembleari e/o alle riunioni dei Collegi Sindacali delle società partecipate e comunque attraverso forme di presidio che attengono alla Governance societaria.
- 17.3 In conformità alle modalità operative adottate dai principali attori bancari e finanziari operanti nel settore del merchant banking, il Soggetto Gestore seguirà un approccio proattivo nella gestione della partecipazione. Tale orientamento si caratterizza per una partecipazione attiva alla vita aziendale. Oltre alla rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, il Soggetto Gestore potrà richiedere un'informativa semestrale sui risultati aziendali ed effettuare visite in loco. Inoltre potrà richiedere la nomina di manager di fiducia nelle posizioni considerate chiave nonché la certificazione dei bilanci e l'adozione di sistemi di budgeting e di reporting.
- 17.4 Le attività di controllo e monitoraggio poste in essere dal Soggetto Gestore saranno finalizzate a verificare l'andamento delle società partecipate nonché ad accertare la persistenza dei requisiti di validità e redditività dell'investimento effettuato. Qualora tali requisiti dovessero venire meno e si dovesse ravvisare l'inefficacia di eventuali manovre correttive il Soggetto Gestore potrà procedere ad attivare un disinvestimento anticipato rispetto al termine originariamente pattuito, al fine di tutelare il valore della partecipazione e, pertanto, l'investimento del Fondo.
- 17.5 Tale possibilità, peraltro, in conformità alla normale prassi di mercato, potrà trovare concreta attuazione anche qualora si manifestino opportunità tali da assicurare un rendimento adeguato dell'operazione. La facoltà di procedere ad un disinvestimento anticipato, infatti, sarà oggetto di espressa previsione contrattuale in sede di acquisizione della partecipazione.
- 17.6 La società beneficiaria, al fine dell'esecuzione delle azioni di controllo è soggetta agli obblighi meglio descritti nell'articolo 15.
- 17.7 I competenti Organi comunitari, statali, della Regione e del Soggetto Gestore, su indicazione degli Organi competenti della Regione, potranno effettuare ulteriori controlli documentali anche presso la società beneficiaria. Per i controlli in loco la Regione potrà altresì avvalersi del Soggetto Gestore allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi di investimento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché del presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. La Regione Abruzzo rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento.
- 17.8 Conformemente a quanto indicato dall'art. 32 del Decreto Legge 179 del 18 Ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Soggetto Gestore potrà prevedere misure di controllo e monitoraggio dell'impatto dell'Avviso a livello regionale attraverso un'attività di



raccolta dati e di valutazione dei risultati conseguiti, anche attraverso la collaborazione con Organizzazioni specifiche e in raccordo con la Regione Abruzzo.

- 17.9 La struttura regionale competente provvederà a registrare tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del Regolamento Europeo nella banca dati esistente del MISE- BDA – Banca Dati Anagrafica, che a breve diventerà il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Art. 18 Informazione e pubblicità

- 18.1. Come indicato dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 il beneficiario espone una targa esplicativa permanente visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal completamento di un'operazione che rispetta le seguenti condizioni:
- a) Il contributo pubblico totale all'operazione supera € 500.000,00;
 - b) L'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.
- 18.2. Gli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare, sulla base dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006:
- a) L'emblema dell'Unione Europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'Allegato I del medesimo regolamento e la dicitura "Unione Europea";
 - b) L'indicazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
- 18.3. La Regione potrà chiedere al beneficiario, anche tramite il Soggetto Gestore, di fornire, in fase di realizzazione, una descrizione sintetica degli obiettivi e dei risultati conseguiti e, a progetto concluso, una descrizione dei risultati raggiunti con il progetto. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione.
- 18.4. Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione o con il Soggetto Gestore alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate.

Art. 19 Tutela della privacy

- 19.1 Informazioni generali. Il riconoscimento e la tutela del diritto alla riservatezza fanno riferimento agli artt. 24 e 59 del T.U. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che prevedono, rispettivamente, che i soggetti pubblici possono procedere al trattamento dei dati dei soggetti beneficiari, acquisiti in occasione della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica attivate, solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento e che restano in vigore le norme vigenti in materia di accesso agli atti amministrativi.

L'Amministrazione Regionale, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni relative al presente Avviso, ha nominato il Soggetto Gestore quale responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. n. 196/2003, l'Amministrazione Regionale e il Soggetto Gestore forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali agli stessi forniti.

L'Amministrazione Regionale e il Soggetto Gestore utilizzeranno i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso Pubblico, esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

La conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione del progetto e per adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione Regionale e il Soggetto Gestore raccolgono i dati



personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione Regionale e del Soggetto Gestore che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

L'Amministrazione Regionale e il Soggetto Gestore potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ad ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.

19.2 Natura del conferimento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione Regionale e dal Soggetto Gestore potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere i soggetti interessati agli investimenti previsti dal presente Avviso Pubblico o alla revoca nel caso in cui questi fossero stati già concessi.

19.3 Diritti del concorrente interessato. L'art. 7 del D.Lgs. 196/03 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- a) il diritto di ottenere dall'Amministrazione Regionale e dal Soggetto Gestore la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- b) il diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento, nonché della logica applicata;
- c) il diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
- d) il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
- e) il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- f) il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

19.4 Titolare del trattamento. L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole – Servizio Sviluppo dell'Industria – Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara; Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Dirigente pro tempore del Servizio Sviluppo dell'Industria, ovvero altro funzionario appositamente incaricato ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e della L.R. 1/10/2013, n. 31. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al telefono n. 085 7672307 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica: servizio.industria@regione.abruzzo.it; PEC: servizio.industria@pec.regione.abruzzo.it. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, al Soggetto Gestore, responsabile esterno del trattamento, per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali – D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento in ossequio alla predetta normativa sarà ispirato ai Principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati personali forniti alla Regione Abruzzo sono oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali sono trattati dalla Regione Abruzzo per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Abruzzo debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti è in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.

Ai soggetti che candidano una proposta progettuale ai benefici di cui al presente Avviso spettano i diritti di cui all'art. 7 del Codice.



Art. 20 Norme transitorie e finali

- 20.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale nonché a quanto contenuto nel POR FESR Abruzzo 2007-2013.
- 20.2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Art. 21 Foro Competente

- 21.1. Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario del Foro di L' Aquila, con esclusione tassativa di qualsiasi altro Foro.



Allegati:

- Allegato 1 - Application Form
- Allegato 2 - Formulario
- Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva (artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
- Allegato 4 - Dichiarazione di impegno a costituire la società
- Allegato 5 - Scheda sintetica di presentazione del progetto
- Allegato 6 - Dichiarazione per classificazione PMI
- Allegato 7 - Dichiarazione sostitutiva Deggendorf
- Allegato 8 - Elenco Comuni zone assistite

**L'Avviso e gli allegati in formato .pdf possono essere reperiti sui siti:
www.regione.abruzzo.it-Sezione Avvisi
www.starthope.it**

